



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente
Prof. Avv. P. Fabbio – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 25 giugno 2021, in relazione al ricorso n. [REDACTED] presentato dal sig. [REDACTED] (di seguito “il ricorrente”) nei confronti di [REDACTED]. (di seguito “l’intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

- 1.** La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.
- 2.** Dopo aver presentato un reclamo in data 2 ottobre 2019, cui l’intermediario ha dato riscontro con nota del 27 novembre dello stesso anno in maniera giudicata

insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto ad acquistare dall'intermediario, in data 13 ottobre 2014, a valle della prestazione di un servizio di consulenza, obbligazioni subordinate Banca CARIGE per un controvalore complessivo pari a € 55.025,14, senza ricevere alcuna informazione in merito alla natura subordinata, complessa ed illiquida delle stesse e alla loro conseguente rischiosità, nonché alla rischiosità collegata all'emittente, il quale versava in condizioni di difficoltà patrimoniale già all'epoca dell'operazione.

Il ricorrente contesta, altresì, che l'intermediario ha eseguito l'operazione senza aver precedentemente raccolto il questionario di profilatura MIFID e senza aver svolto alcuna valutazione di adeguatezza/appropriatezza in spregio alle previsioni regolamentari vigenti *ratione temporis*. Il ricorrente rileva che dall'unico questionario sottoscritto, risalente al 2016, dunque successivo all'operazione, e di cui contesta l'attendibilità, emerge comunque un profilo di rischio "*prudente*".

Il ricorrente rappresenta di aver venduto tutti i titoli in suo possesso in data 22 dicembre 2017, realizzando la somma di € 32.514,84, sicché conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in € 22.510,30, pari alla differenza tra capitale investito e valore realizzato dal disinvestimento.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente respinge ogni addebito mosso al proprio operato. In particolare, l'intermediario espone che il ricorrente, che è titolare di due *dossier* titoli, uno individuale – quello a valere sul quale è stata eseguita l'operazione oggetto di contestazione in questa sede - e l'altro in cointestazione con la di lui moglie, è aduso ad operare tramite il servizio di *internet banking* nonché a selezionare autonomamente i titoli oggetto dei propri investimenti, essendo dotato di una buona esperienza e conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari. Il resistente osserva ancora che l'acquisto delle obbligazioni subordinate Banca CARIGE sarebbe stato in linea con le abitudini di investimento del ricorrente, che ha

disponibilità importanti e che le impiega abitualmente per l'acquisto di titoli obbligazionari ad alto rendimento.

Il resistente - che contesta di aver prestato consulenza - rileva che l'operazione risultava comunque adeguata per tipologia, oggetto e dimensione al profilo di rischio "dinamico" assegnato al ricorrente sulla base di un questionario da questi sottoscritto il 30 settembre 2011, osservando oltretutto che al momento dell'acquisto l'investimento rappresentava il 9,17% circa del totale del dossier (come risulta dall'estratto del deposito titoli al 31 dicembre 2014), con un limitato impatto sull'intero portafoglio ed una contenuta concentrazione del rischio.

L'intermediario contesta, in ogni caso, la quantificazione del danno sottolineando che il ricorrente ha anche percepito cedole a valere sugli strumenti finanziari, pari a € 10.835,08.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente contesta l'attendibilità del questionario del settembre 2011, sostenendo che il documento sarebbe stato compilato direttamente dal consulente dal proprio terminale e fatto firmare solo nell'ultima pagina. Il ricorrente contesta l'attendibilità delle risposte, sostenendo che l'attribuzione di un profilo finanziario evoluto non corrisponde alle proprie caratteristiche, non avendo mai conseguito un titolo di studio attinente al campo economico finanziario o svolto attività lavorativa in tale ambito.

Il ricorrente rileva, altresì, che la circostanza che gli acquisti siano stati effettuati mediante il sistema di *internet banking* non valeva ad esonerare l'intermediario dal fornire adeguate informazioni, soprattutto in caso di strumenti finanziari complessi che richiedono maggior cautela.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento, senza peraltro apportare sostanziali elementi di novità.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.

Nel caso in esame la contestazione del ricorrente di non essere stato correttamente informato non trova una sostanziale confutazione da parte del resistente. La difesa dell'intermediario non si è preoccupata di depositare evidenze e documenti che siano in grado di dimostrare che, sebbene eseguito tramite il servizio di *internet banking*, sia stata resa disponibile al ricorrente, al momento in cui fu impartito l'ordine di acquisto, una informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario, e segnatamente sulla sua natura subordinata, per esempio tramite la messa a disposizione di una scheda prodotto.

Il resistente si è limitato ad allegare che il ricorrente è investitore esperto, ma tale circostanza di per sé non esime l'intermediario, nella prestazione anche del solo servizio di negoziazione ed esecuzione di ordini, dal rendere una informativa adeguata in concreto a permettere una consapevole scelta di investimento, l'eventuale maggiore o minore esperienza del cliente potendo rilevare solo ai fini, eventualmente, di una valutazione sulla sufficienza o meno delle informazioni messe a disposizione, ma certo non potendo giustificare la loro totale pretermissione.

2. L'inadempimento è dotato di sicura rilevanza causale nella scelta di investimento, potendo ritenersi, sulla base dei principi di inferenza probabilistica, che una corretta informazione avrebbe indotto il ricorrente a non dare corso all'operazione.

Per andare in contrario avviso non basta, infatti, rilevare – come fa nella sostanza il resistente – che il portafoglio del cliente già presentava titoli caratterizzati da un livello analogo di rischio, in quanto tale elemento non è di per sé decisivo per dimostrare che in presenza di una chiara rappresentazione del maggior livello di rischiosità insito nella natura subordinata dell'obbligazione l'investitore avrebbe confermato la scelta di acquisto, potendosi anzi ritenere, nella prospettiva di un investitore razionale, che proprio il fatto che egli avesse già in portafoglio titoli analoghi avrebbe indotto il ricorrente, ove egli fosse stato reso edotto delle reali

caratteristiche delle obbligazioni acquistate, ad operare una maggiore diversificazione rispetto a quanto già in suo possesso.

3. Per quel che concerne la misura del risarcimento, il Collegio ritiene di poter dare continuità ai propri orientamenti, e dunque liquidare il danno in misura pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito (€ 55.025,14) quanto ritratto in concreto dalla liquidazione dell'investimento 32.514,84, non potendosi addebitare nel caso di specie al ricorrente nessun particolare ritardo nella scelta di disinvestimento, ma detraendo altresì anche le cedole percepite a valere su di esso (€ 10.835,98). Si tratta, infatti, di utilità che il ricorrente non avrebbe percepito nello scenario controfattuale (scenario di “*non investimento*”). In conclusione, il risarcimento deve essere liquidato nella misura di € 11.675,22, a cui deve aggiungersi l'importo di € 431,98 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva di € 12.107,20, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente